Punto sulla sicurezza



Barbara Calvi

Argomenti

|  |
| --- |
| Regolamento che sostituisce la direttivaModifiche al D.Lgs 81/08 e, s.m.i. (cosiddetto Testo unico per la Sicurezza in vigore dal 01.05.2023DPI per le vie respiratorieNormativa |

Lecco 31 maggio 2023

Studio Barbara Calvi

Copyright © 2023

di Calvi Barbara

Stampato in Italia

Sommario

[Regolamento che sostituisce la direttiva macchine 5](#_Toc136448791)

[Modifiche al testo unico sulla sicurezza vigenti dal 01 maggio 2023 8](#_Toc136448792)

[DPI delle vie respiratorie 13](#_Toc136448793)

[Normativa 16](#_Toc136448794)

# Regolamento che sostituisce la direttiva macchine



Il nuovo regolamento macchine cammina spedito, il 22 maggio 2023 il Consiglio Europeo ha adottato il testo in maniera definitiva. Il nuovo regolamento macchine sostituirà la Direttiva macchine del 2006 n 42, le prossime tappe?

Adesso è necessaria la firma da parte della presidente del Parla- mento europeo e del presidente del Consiglio; quindi, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri e gli operatori economici avranno 42 mesi di tempo prima che vengano applicate le norme del nuovo regolamento. Si legge nel Comunicato stampa del Consiglio - **LINK**.

Le norme aggiornate consentiranno all’industria europea di operare nell’ambito di un **quadro giuridico nuovo e migliorato**. Garantiranno un elevato livello di protezione ai nostri lavoratori e ai nostri cittadini, migliorando allo stesso tempo la competitività e la reputazione delle macchine nell’UE. - Paulina Brandberg, ministra per la Parità di genere e la vita lavorativa -

e ancora: La direttiva “macchine” del 2006 era uno dei principali atti legislativi sull’armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell’UE. Il nuovo regolamento adottato oggi istituirà un quadro giuridico per l’immissione sul mercato dell’Unione di macchine sicure e coprirà i nuovi rischi connessi alle tecnologie emergenti. Il nuovo testo garantisce inoltre la certezza del diritto chiarendo l’ambito di applicazione del regolamento, nel quale rientrano ad esempio i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter e le biciclette, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.

Il fatto che il testo approvato cambi veste, e da Direttiva diventi Regolamento, è già una importante novità.

Il Regolamento, a differenza della Direttiva Europea, **è un Atto Legislativo dell’UE direttamente applicabile** in ciascuno degli Stati Membri. Con questa modifica, non solo formale, il legislatore europeo ha voluto sottolineare come le norme che fissano i requi- siti per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e le procedure di valutazione della conformità, **devono essere applicate in modo uniforme da tutti gli operatori** in tutta l’Unione e non devono lasciare spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri. Una direttiva, necessitando di un atto interno ad ogni stato non solo non sarebbe stata repentina nelle modifiche di requisiti di sicurezza essenziali, ma avrebbe dato adito a interpretazioni e divergenze.

Il testo, approvato con 595 voti a favore, 7 contrari e 30 astenuti; diverrà applicabile, come detto, **42 mesi dopo l’entrata in vigore** lasciando così il tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti. Che novità introduce?

Ecco un excursus delle principali novità del Regolamento Macchine.

**Definizione di quasi-macchina** - un insieme **che non è ancora una macchina in quanto non può funzionare di per sé** in modo da eseguire un’applicazione specifica e che è **destinato esclusivamente ad essere incorporato o assemblato** con una macchina o altri macchinari, attrezzature, formando così un macchinario.

**Definizione di modifica sostanziale** - qualsiasi modifica che ab- bia un impatto sulla sicurezza ma che comporti anche l’aggiunta di sicurezze non previste dal costruttore originale della macchina.

**Operatori economici** - Il Nuovo Regolamento Macchine introduce infine nuove figure:

- Importatore – chi immette sul mercato UE la macchina e che ha l’obbligo di assicurarsi che il fabbricante abbia verificato la conformità della macchina, la cui responsabilità ricade sull’importatore

- Distributore – ha il compito di accettarsi che la macchina sia identificata e completa della documentazione tecnica necessaria.

**Cybersicurezza** – Con il nuovo Regolamento viene colmata una lacuna in merito ai software che adesso rientrano tra i prodotti che devono avere marcatura CE e conformità UE alla stessa stregua di un qualsiasi prodotto “fisico”, tanto più se svolgono funzioni di sicurezza. È stato inoltre introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

**Dichiarazione di conformità** – La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

**Campo di applicazione** – Un’altra differenza importante è il campo di applicazione, la direttiva del 2006 si applica alle macchine nuove, il nuovo regolamento macchine si applica anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche:

- effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;

- che non sono previste o pianificate dal fabbricante;

- che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di: ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

Approfondimento: https://www.studiobarbaracalvi.com/4942-2/

# Modifiche al testo unico sulla sicurezza vigenti dal 01 maggio 2023

Il Decreto-legge 48/2023, cosiddetto Decreto 1° maggio o Decreto Lavoro – pubblicato il 04/05/2023 apporta ulteriori **modifiche al Dlgs 81/08**. Il testo, composto da 45 articoli, diviso in 5 capitoli e un allegato, riporta un intero capitolo dedicato agli Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonchè di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

Essendo un decreto-legge il testo **dovrà essere convertito** entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro il 03 luglio prossimo, pena la nullità di tutte le modifiche e disposizioni in esso apportate. Ad oggi sono 8 gli articoli modificati entrando nel dettaglio:

**Articolo 18**, comma 1, lettera a); OBBLIGHI DEL DATORE DI LA- VORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente - secondo il nuovo testo la nomina del Medico competente è prevista non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quanto previsto dalla valutazione dei rischi - L’obbligo di sorveglianza sanitaria non è, quindi, più connesso solamente ai rischi “normati” per i quali vi è una esplicita previsione normativa ma si estende a tutti i rischi per i quali la stessa venga ritenuta necessaria sulla base della valutazione dei rischi.

**Articolo 21**, comma 1, lettera a) DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AU- TONOMI; - oltre che utilizzare le attrezzature di lavoro conformi alle diposizioni di cui al Tiolo III del TU sulla Sicurezza, il lavoratore autonomo è adesso obbligato ad adottare idonee opere provvisionali prevista nel titolo IV - L’intento è quello di salvaguardare la sicurezza anche dei lavoratori autonomi dal rischio di cadute dall’alto, principale causa degli infortuni mortali in edilizia. Questa disposizione non toglie al committente/appaltante l’obbligo di verificare i requisiti professionali del lavoratore autonomo a cui commissionerà/appalterà il lavoro, comprendendo anche la capacità professionale di allestire l’opera provvisionale. **Articolo 25**, comma 1 (nuove lettere e-bis e n-bis) OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE; in caso di visita di assunzione il Medico Competente ha l’obbligo di richiedere la cartella sanita- ria al precedente datore di lavoro, inoltre in caso di gravi impedimenti il medico competente è obbligato ad indicare un sostituto **all’articolo 37**, comma 2 (nuova lettera b-bis) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI; il nuovo accordo, o un nuovo accordo, della Conferenza Stato regioni dovrà individuare anche le modalità monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, ed il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, non solo da parte dei soggetti destinatari della formazione stessa, ma anche da parte dei soggetti erogatori.

**All’articolo 71**, sostituito il comma 12; ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III) questa la nuova definizione dell’articolo: I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. Semplificata la procedura:

nel caso di prima verifica il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell’INAIL e in seconda istanza (“trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta”) di soggetti pubblici o privati abilitati

per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati. **Articolo 72**, comma 2; ATTREZZATURE – obblighi dei noleggia- tori e dei concedenti in uso (Titolo III) in caso di noleggio attrezzatura il noleggiatore deve acquisire, e conservare per tutta la durata del noleggio, le dichiarazioni che attestino l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo - Con questa modifica vengono rafforzate le misure di prevenzione nell’uso di attrezzature di lavoro senza operatore rafforzando gli obblighi di chi le noleggia o concede in uso. Ricordiamo che la norma riguarda attrezzature che espongono a rischi gravi per la sicurezza di chi le utilizza.

Infatti, tali soggetti diventano responsabili, sia pur mediante la acquisizione di un’autodichiarazione del noleggiante, dell’accertamento che tale soggetto sia adeguatamente formato ed addestrato all’uti- lizzo delle attrezzature secondo quanto disposto dalla norma.

**Articolo 73** (aggiunto il comma 4-bis); ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III) il datore di lavoro deve provvedere alla propria formazione e addestramento in caso di utilizzo delle attrezzature, che richiedono particolari conoscenze - Il mancato adempimento è sanzionato dal nuovo art. 87.

**All’articolo 87**, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4) SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Inoltre, con il decreto-legge si prevede:

- **Maggiore condivisione di informazioni** tra enti pubblici e privati per indirizzare l’azione ispettiva verso le imprese a rischio,

con l’esclusione dei Servizi delle ASL. – art. 15;

- **Potenziamento delle attività di polizia giudiziaria** in materia di salute e sicurezza per la regione Sicilia e per le province auto-nome di Trento e Bolzano. – art. 16;

- **Risarcimenti ai familiari di studenti** vittime di infortuni durante le attività scolastiche: innovazioni riguardo ai risarcimenti previsti. – art.17;

- **Estensione della tutela assicurativa degli studenti** e del per-

sonale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. – art. 18.

Riassumiamo:



# DPI delle vie respiratorie

Anche a fine 2021 con la legge 215/2021, conversione del DL 146/2021, il Dlgs 81/08 aveva subito importanti modifiche come, ad esempio: quelle che riguardano la figura del preposto, o quelle che riguardano le **violazioni in materia di sicurezza sul lavo- ro** che comportano sospensioni dell’azienda, o ancora quelle che riguardano gli **obblighi del datore di lavoro** o la **formazione e addestramento**.

Vediamo stavolta le modifiche apportate all’art. 79 del TU sulla Sicurezza in riferimento ai **dispositivi di protezione individuale e ai criteri per l’individuazione e l’uso**.

La legge 215/2021 citata, ha previsto l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 79 che precisa: “Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”.

Che significa?

Il comma introdotto afferma che **fino all’adozione di nuovi decreti**, resta fermo quanto disposto il 2 maggio 2001, aggiornato con le norme UNI più recenti. Il che significa che il Datore di La- voro, per quanto riguarda scelta, uso e manutenzione dei DPI, **deve fare riferimento anche a quanto previsto dalle norme tecniche più recenti**, ovvero:

- Per i **DPI di protezione delle vie respiratorie** si fa riferimento

alla norma **UNI 11719:2018** che approfondisce, dettaglia e schematizza i processi inerenti la scelta, l’uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie -APVR- adottando criteri aggiornati e in linea con le evoluzioni tecniche e gestionali più recenti. La norma prevede anche che, una volta scelto il dispositivo APVR, vada effettuata una prova di adattabilità del facciale a tenuta sullo specifico operatore (fit test).

- Per i **DPI di protezione auricolare** si fa riferimento alla norma **EN 458:2016**, che prevede nuovi criteri di scelta e uso, oltre ad una valutazione dell’attenuazione.

Negli ambienti di lavoro soggetti a rischio chimico, a rischio biologico, in presenza di sostanze pericolose o tossiche e in situazioni di atmosfere con ridotto ossigeno ai lavoratori **devono essere fornite maschere facciali idonee e correttamente indossate**. Questi DPI per essere **realmente efficaci** devono **aderire perfettamente al volto** di chi le indossa. Al momento il fit test è l’unico strumento, scientificamente valido, per dimostrare che il dispositivo di protezione individuale ha una tenuta corretta sul viso del lavoratore. L’insufficiente adattamento al volto dell’operatore e gli errori nell’indossare il dispositivo inficiano sull’effettiva efficacia e sono

tra le principali cause di riduzione della validità protettiva consentendo il passaggio dei contaminanti.

Sono molti i fattori che possono compromettere la tenuta del dispositivo:

- La modalità di utilizzo e di indossare il dispositivo

- Altri DPI che necessariamente devono essere indossati come occhiali, cuffie, ecc… .

- Variabili legate a caratteristiche fisiche tipiche del lavoratore: es. baffi, occhiali, cicatrici, percing o legate alla forma e dimensione del viso.

Questa modifica, di riferimento alle edizioni delle norme più recenti nella scelta e nella manutenzione dei DPI, letta insieme alla modi- fica all’articolo 37 comma 5, ovvero all’**obbligo di registrazione degli addestramenti anche dei DPI** fa considerare il **Fit Test come un valido supporto all’addestramento**, partendo dalla scelta del modello adatto fino a spiegare come il respiratore deve essere utilizzato verificando, infine, che l’addestramento ha avuto buon fine.

**Ogni quanto deve essere ripetuto?**

La norma UNI 11719:2018 prevede che **il fit test deve essere ripetuto almeno ogni tre anni**, e ogni volta che viene cambiato l’APVR o sono avvenute significative variazioni della fisionomia del volto del portatore del dispositivo come, ad esempio, nel caso di importanti variazioni di peso.

# Normativa

**Sostanze chimiche pericolose**

#### Circ. Min. Ambiente e Sic. Energ. 09/02/2023, n° 72

Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 25 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide - Definizione di «zona umida». G.U. 20/03/2023, n° 67

*Nota:*

*La Circolare fornisce chiarimenti agli operatori del settore e ai diretti interessati sulla portata del* *Regolam. Comm. 25/01/2021, n. 57 UE; in particolare sulla nozione di zona umida.*

**Nomina medico competente**

#### Interp. Min. Lavoro e Pol. Soc. 14/03/2023, n° 2

#### Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’"Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08".

*Nota:*

*La Commissione ha indicato che, ai sensi della lett. a), dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs 09/04/2008, n° 81, la nomina del medico competente è obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’**art. 41 del D. L.gs 81/2008 citato e che, pertanto, il medico competente collabora, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui alla lett. a), dell’**art. 17, comma 1, del D. Lgs 81/2008 e, s.m.i..*

**Piani di emergenza esterna**

#### Dir. P.C.M. 07/12/2022

#### Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna. G.U. 07/02/2023, n° 31

*Nota:*

*La Direttiva è tesa ad armonizzare le attività riguardanti la pianificazione di emergenza esterna, la relativa informazione alla popolazione, unitamente ai criteri di sperimentazione dei piani di emergenza esterna con i principi della Direttiva 2012/18/UE.*

**Medico competente lavoratori in smart working**

#### Interp. Min. Lavoro e Pol. Soc. 01/02/2023, n° 1

#### Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla "nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working".

*Nota:*

*È stata formulata istanza di interpello alla Commissione circa la possibilità, per il datore di lavoro, di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano ad operare in regime di smart working.*

*La Commissione ha indicato che, ai sensi dell’art. 39, comma 6, del D. Lgs 09/04/2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, secondo la Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia.*

**Protezione da esposizione a radiazioni ionizzanti**

D. Lgs 25/11/2022, n° 203

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n° 117. G.U. 03/01/2023, n° 2

**Nomina responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)**

Interp. Comm. Interpelli 20/12/2022, n. 3

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”.

*Nota:*

*È stata formulata istanza di interpello alla Commissione per sapere se un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).*

*Secondo la Commissione, la normativa applicabile (artt. 2, 17 e 31 del D. Lgs 09/04/2008, n° 81 e, s.m.i.) prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).*

*Nel caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.*

**Installazione impianti negli edifici**

[D. Min. Sviluppo Econ. 29/09/2022, n. 192](https://www.legislazionetecnica.it/9430686/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/d-min-sviluppo-econ-29-09-2022-n-192/installazione-impianti-negli-edifici)

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. G.U. 13/12/2022, n. 290

*Nota:*

*In tema di infrastrutturazione digitale degli edifici, il D. Min. Sviluppo Econ. 29/09/2022, n° 192, pubblicato nella G.U. del 13/12/2022, n. 290 e in vigore dal 28/12/2022, apporta modifiche al D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n° 37 recante disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.*

**Obbligo sorveglianza sanitaria lavoratori**

Interp. Comm. Interpelli 26/10/2022, n. 2

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”.

*Nota:*

*A seguito di istanza di interpello, la Commissione ha chiarito che le disposizioni del D. Lgs 09/04/2008 e, s.m.i., n° 81 prevedono precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento la lett. a), dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs 81/2008, la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell’alveo del suddetto art. 41.*

**Conformità prodotti UE**

D. Lgs 12/10/2022, n° 157

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. G.U. 22/10/2022, n° 248

*Nota:*

*Le disposizioni del Decreto sono adottate al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento 20/06/2019, n°1020, dell'UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.*

**Deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE)**

[D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/09/2022](https://www.legislazionetecnica.it/9192727/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/d-min-lavoro-e-pol-soc-30-09-2022/deroghe-al-rispetto-dei-valori-limite-esposizione-vle)

Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE).

*Nota:*

(Comunicato pubblicato nella G.U. del 15/10/2022, n. 242) *Il Decreto individua, ai sensi dell’art. 212, del D. Lgs 09/04/2008, n° 81 e, s.m.i., i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del D. Lgs 09/04/2008, n° 81 medesimo, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.*

*In particolare, il decreto disciplina le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga, il tavolo tecnico istituzionale e l'istruttoria tecnica, le modalità di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga, le verifiche, i controlli e la sorveglianza.*